



15

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

933 ■■

SM/MM

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);

VISTE le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relative all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, da recepire nell'ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2006;

VISTO il decreto-legge adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 dicembre 2006 il quale, tra l'altro, apporta modificazioni e integrazioni al TUB per il recepimento delle predette direttive;

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni del TUB:

- gli articoli 53, comma 1, lettere a), b), d) e d-bis), e 67, comma 1, lettere a), b), d) ed e), i quali dispongono che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana nei confronti delle banche e dei gruppi bancari disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;
- gli articoli 53, comma 2, e 67, comma 2, i quali stabiliscono che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della stessa Banca d'Italia;
- gli articoli 53, comma 2-bis, e 67, comma 2-bis, i quali stabiliscono che le disposizioni della Banca d'Italia aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale delle banche e dei gruppi bancari possono prevedere la possibilità di utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti di tali soggetti e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia; b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche e i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

- l'articolo 59, comma 1, lettera b), in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, individua le caratteristiche delle partecipazioni assunte da "società finanziarie" per la definizione della nozione di queste ultime nell'ambito della disciplina del gruppo bancario;
- l'articolo 60, comma 1, lettera b), in base al quale compongono il gruppo bancario la società finanziaria capogruppo e le società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie;
- l'articolo 107, comma 2, il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;
- l'articolo 107, comma 2-bis, il quale stabilisce che le disposizioni della Banca d'Italia ai sensi del comma 2 dello stesso articolo prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possono utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a), del TUB; b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione del requisito patrimoniale, previa autorizzazione della Banca d'Italia;

VISTO il decreto d'urgenza del Ministro del Tesoro – Presidente del CICR 7 dicembre 1991, n. 436154, recante "Criteri per la valutazione della rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale";

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro – Presidente del CICR 22 giugno 1993, n. 242630, in materia di "Despecializzazione degli enti creditizi. Operatività a medio e lungo termine";

VISTA la Delibera CICR 12 gennaio 1994 in materia di "Patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilità delle banche e dei gruppi bancari";

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;

RITENUTA l'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, TUB;

DECRETA



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. I gruppi bancari, le banche e gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 8 sono tenuti a costituire e mantenere i requisiti patrimoniali a fronte delle diverse tipologie di rischio e ad osservare gli altri obblighi previsti dal presente decreto, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia, in conformità della normativa comunitaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 possono prevedere che nei confronti di banche facenti parte di un gruppo bancario che rispetti i requisiti su base consolidata, si applichino regole prudenziali attenuate in materia di requisiti patrimoniali e di concentrazione dei rischi.

Articolo 2
(Gruppo bancario)

1. La Banca d'Italia individua le caratteristiche delle partecipazioni assunte da società, ai fini della qualificazione di queste come società finanziarie rilevanti per la disciplina del gruppo bancario, e stabilisce i criteri di rilevanza determinante dell'insieme delle controllate bancarie e finanziarie di una capogruppo finanziaria, ai fini della configurazione di un gruppo bancario, avendo riguardo alle esigenze di effettività dell'esercizio della vigilanza sul gruppo e su tutte le sue componenti e di limitazione degli oneri a carico dei soggetti vigilati.
2. Ai fini di cui al comma 1, le disposizioni dettano, tra l'altro, criteri idonei a:
 - a) evitare, in armonia con la disciplina comunitaria, la coincidenza in capo alla medesima società di partecipazione del ruolo di capogruppo bancaria e di società di partecipazione finanziaria mista, come definita dall'articolo 1, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, in materia di conglomerati finanziari;
 - b) consentire, in raccordo con la disciplina assicurativa, l'univoca individuazione della prevalenza delle partecipazioni di natura bancaria su quelle di natura assicurativa ai fini dell'inclusione della società di partecipazione nel gruppo bancario.

Articolo 3
(Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e di controparte)



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte di esposizioni creditizie secondo metodologie di calcolo che tengono conto della rischiosità della controparte, della forma tecnica dell'esposizione, dell'impiego di tecniche di attenuazione del rischio.
2. Per la determinazione dei requisiti di cui al comma 1 le banche possono utilizzare le valutazioni del merito di credito espresse da soggetti esterni specializzati. Le disposizioni di cui all'articolo 1 disciplinano, in armonia con la normativa comunitaria e tenendo conto delle indicazioni elaborate in sede europea, i requisiti di tali soggetti e le procedure per il riconoscimento a fini prudenziali delle valutazioni da essi espresse, prevedendo tra l'altro:
 - a) che gli stessi soggetti
 - siano persone giuridiche;
 - abbiano maturato un'esperienza significativa nell'attività di valutazione del merito creditizio;
 - abbiano un'elevata reputazione a livello internazionale ovvero dimostrino che un numero significativo di banche aventi sede in diverse aree del territorio nazionale intende impiegare i loro rating nell'ambito del metodo standardizzato;
 - assicurino l'accuratezza delle informazioni fornite, anche attraverso l'attestazione di un soggetto terzo;
 - approntino forme di adeguata pubblicità dei conflitti di interesse;
 - b) i casi in cui è ammesso l'impiego di rating rilasciati in assenza di richiesta da parte del soggetto valutato;
 - c) la possibilità di riconoscere un'agenzia esterna di valutazione del merito creditizio tenendo conto dell'istruttoria svolta in cooperazione con altre Autorità di vigilanza dell'Unione europea ovvero sulla base del riconoscimento effettuato da altra Autorità di vigilanza dell'Unione europea.
3. Per la determinazione dei requisiti di cui al comma 1 possono essere impiegati i dati raccolti e i modelli utilizzati dalla banca o dal gruppo bancario. Le disposizioni di cui all'articolo 1 stabiliscono requisiti organizzativi e quantitativi dei sistemi interni a tal fine impiegati e condizionano l'utilizzo degli stessi a fini prudenziali alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 stabiliscono condizioni e requisiti giuridici, economici e organizzativi per il riconoscimento a fini prudenziali degli strumenti e delle tecniche che consentono di attenuare il rischio, determinando anche le modalità di riduzione dei requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni, e disciplinano le modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali in relazione alle operazioni di cartolarizzazione.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

5. Le banche aderenti a un sistema di tutela, istituito sulla base di un accordo contrattuale di protezione reciproca contro i rischi di illiquidità e di insolvenza allo scopo di prevenire o evitare la crisi di ciascuna di esse, possono essere esentate dall'applicazione di requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni creditizie interne al sistema. Le disposizioni di cui all'articolo 1 stabiliscono i requisiti per l'esenzione e dettano condizioni volte ad assicurare la compatibilità di detti sistemi con la disciplina delle crisi bancarie e con l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
6. Il trattamento prudenziale previsto per le esposizioni verso controparti bancarie si applica anche alle esposizioni di una banca o di un gruppo bancario nei confronti degli intermediari finanziari di cui all'articolo 8, ovvero alle esposizioni da questi garantite.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1 disciplinano a fini prudenziali le garanzie rilasciate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tenendo conto della forma giuridica in cui tali soggetti sono costituiti e delle caratteristiche delle garanzie rilasciate.

Articolo 4

(Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi connessi alle variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio, dei corsi degli strumenti finanziari e del prezzo delle merci, nonché al regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari, valute o merci.
2. Per la determinazione dei requisiti patrimoniali di cui al comma 1 possono essere impiegati i dati raccolti e i modelli utilizzati dalla banca o dal gruppo bancario. Le disposizioni di cui all'articolo 1 stabiliscono requisiti organizzativi e quantitativi dei sistemi interni a tal fine impiegati e condizionano l'utilizzo degli stessi a fini prudenziali alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Articolo 5

(Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi operativi)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo, inteso come il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio legale. Le



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

stesse disposizioni possono prevedere che l'utilizzo di differenti metodi regolamentari di determinazione dei requisiti sia condizionato a determinate caratteristiche dimensionali o di specializzazione operativa della banca o del gruppo bancario.

2. Per la determinazione dei requisiti patrimoniali di cui al comma 1 possono essere impiegati i dati raccolti e i modelli utilizzati dalla banca o dal gruppo bancario. Le disposizioni di cui all'articolo 1 stabiliscono requisiti organizzativi e quantitativi dei sistemi interni a tal fine impiegati e condizionano l'utilizzo degli stessi a fini prudenziali alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Articolo 6

(Processo di controllo prudenziale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 disciplinano l'ambito e i requisiti del processo interno mediante il quale i soggetti di cui all'articolo 1 valutano la propria adeguatezza patrimoniale complessiva, anche con riferimento a rischi diversi da quelli presidiati dai requisiti determinati ai sensi degli articoli precedenti. Le disposizioni tengono conto, a tal fine, delle dimensioni, delle caratteristiche e della complessità operativa delle banche e dei gruppi bancari e possono prevedere metodologie semplificate utilizzabili dagli intermediari di minori dimensioni e complessità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 stabiliscono la periodicità minima del processo di valutazione interna e disciplinano obblighi informativi verso la Banca d'Italia, al fine di consentire il riesame del processo e la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale della banca e del gruppo bancario, nonché l'adozione di provvedimenti specifici ai sensi degli articoli 53, comma 3, lettera d), e 67, commi 1 e 2-ter, del TUB.

Articolo 7

(Informativa al pubblico)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 disciplinano l'informativa da rendere al pubblico sulla situazione patrimoniale e di rischiosità, nonché sulle modalità impiegate per la gestione dei rischi, prevedendo modalità che favoriscano la fruibilità e comparabilità delle informazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 individuano gli obblighi di informativa al pubblico che costituiscono condizione per il riconoscimento a fini prudenziali dei sistemi interni per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e operativi, nonché delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

3. Le disposizioni di cui al comma 1 possono prevedere obblighi di informativa al pubblico in capo a banche e capogruppo, di rilevanti dimensioni, appartenenti a un gruppo bancario estero.

Articolo 8
(Regime di vigilanza equivalente)

1. Le disposizioni della Banca d'Italia stabiliscono per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, ovvero per determinate categorie di questi, un regime di vigilanza equivalente a quello previsto per le banche ai sensi del presente decreto, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto della significatività delle diverse configurazioni di rischio degli intermediari in relazione all'attività svolta e alle caratteristiche organizzative e dimensionali. Resta ferma la facoltà della Banca d'Italia di dettare per gli intermediari finanziari disposizioni specifiche in relazione ai rischi che ne caratterizzano l'attività.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Banca d'Italia emana, altresì, disposizioni volte a realizzare, secondo criteri di gradualità, la convergenza dei limiti di concentrazione dei rischi assunti dagli intermediari finanziari con quelli applicabili alle banche.

Articolo 9
(Succursali di banche extracomunitarie stabilite in Italia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 stabiliscono nei confronti delle succursali in Italia di banche extracomunitarie l'applicazione dello stesso regime prudenziale previsto per le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario. La Banca d'Italia ha facoltà di esonerare, con disposizioni generali o particolari, da una o più regole prudenziali le succursali la cui attività è sottoposta nei rispettivi paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli previsti per le banche italiane, tenendo conto dei rapporti di reciprocità.

Articolo 10
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, sono abrogati a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del presente decreto:

- gli articoli 5, 6, 7 e 8 della Delibera CICR 12 gennaio 1994 di cui alle premesse;
- il decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993 di cui alle premesse;
- il decreto del Ministro del Tesoro 7 dicembre 1991 di cui alle premesse.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

2. Fino al 1° gennaio 2008, nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che optano per il mantenimento del regime prudenziale regolato dalla delibera di cui al primo alinea del comma 1, continuano a essere efficaci le disposizioni ivi indicate e quelle in materia di rischi di mercato contenute nel provvedimento di cui al secondo alinea, unitamente alle relative istruzioni attuative della Banca d'Italia. Fino alla stessa data, a tali banche non si applicano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli da 3 a 7.
3. Al fine di realizzare condizioni di gradualità nell'applicazione del nuovo regime prudenziale, la Banca d'Italia può prevedere che continuino ad avere efficacia le disposizioni emanate ai sensi dei provvedimenti indicati nel comma 1, primo e secondo alinea.
4. Il presente decreto diviene efficace a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 2006, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma, addì 27 dicembre 2006

IL MINISTRO